



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 195 del 13/02/2026

**OGGETTO: ART. 32 DEL R.R. 24.03.2006 N. 2 -
LICENZA DI ATTINGIMENTO D'ACQUA DAL TORRENTE RIO PER USI DIVERSI, IN TERRITORIO DEI
COMUNI DI PONTE IN VALTELLINA.**

LICENZA N. 2/2026

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 32 del R.r. 24 marzo 2006, n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m. e i.;
- l'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;
- l'art. 43 comma 1 lett. a) punto 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m. e i.

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 06/05/2025, che attribuisce al sottoscritto dott. ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio".

VISTA la domanda presentata in data 19/01/2026, con la quale la società Valfontanaenergie s.r.l. (P. IVA 00969990142) ha chiesto il rilascio della licenza di attingimento d'acqua per eseguire i lavori di pulizia e lavaggio della condotta forzata dell'impianto idroelettrico "Sponda Soliva", che sarà fermo per lavori di manutenzione ordinaria sulla condotta forzata indicativamente nei mesi di febbraio e marzo 2026;

ATTESO CHE:

- con comunicazione prot. n. 719 del 2/02/2026 il Comune di Ponte in Valtellina ha espresso parere favorevole al rilascio della licenza, sia in qualità di autorità idraulica che dal punto di vista urbanistico-edilizio;
- con nota prot. 5346 del 11/12/2025, Regione Lombardia – UTR Montagna (in qualità di autorità concedente ai sensi del R.r. 2/2006) ha preso atto della messa fuori servizio provvisoria dell'impianto idroelettrico per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della condotta forzata (primo lotto).

VISTA la relazione sugli esiti dell'istruttoria a firma del responsabile del servizio Acque ed Energia, acquisita al prot. n. 5347 in data 13/02/2026;

CONSIDERATO che l'attingimento richiesto, con il rispetto delle condizioni prescritte, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

Parametri della captazione (Prat.173ATT)	
Denominazione corso d'acqua superficiale	torrente Rio
Quota punto di captazione	830 m s.l.m.
Uso	Usi diversi (altro uso)
Periodo di attingimento	15 febbraio ÷ 30 marzo 2026
Portata media e massima derivabile	0,4 l/s
Volume annuo max. derivabile	25 mc

ed è da considerarsi conforme alle previsioni dell'art. 32 comma 1 del R.r. 24/03/2006 n. 2.

ATTESO che il richiedente ha provveduto:

- al pagamento delle spese di istruttoria, mediante versamento alla Tesoreria della Provincia di Sondrio di € 50,00 in data 16/01/2026;
- al pagamento del canone di concessione, mediante versamento alla Tesoreria della Regione Lombardia di € 161,56 in data 11/02/2026;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4 e segg. della L. 241/90.

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

di assentire alla società Valfontanaenergie srl (P. IVA 00969990142), la licenza di attingimento d'acqua dal torrente Rio (affluente in destra idrografica del t. Valfontana), nel territorio del Comune di Ponte in Valtellina. L'acqua verrà utilizzata per i lavori di manutenzione straordinaria della condotta forzata dell'impianto idroelettrico "Sponda Soliva", in programma nei mesi di febbraio e marzo 2026.

La presente licenza è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. si riferisce all'anno 2026 e potrà essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza, con le limitazioni di cui all'art. 32 comma 3 del R.r. 24/03/2006 n. 2;
2. può essere revocata in qualsiasi momento, senza che il beneficiario abbia diritto a compensi o indennizzi, per motivi di pubblico interesse;
3. il titolare della licenza di attingimento:
 - è responsabile di ogni danno o pregiudizio che possa derivare a persone o a cose per effetto dell'accordata licenza o dall'esercizio della medesima e terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente ed i suoi Funzionari da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi;
 - è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari concernenti la polizia dei corsi d'acqua pubblici, l'igiene e la sicurezza pubblica, la tutela quali-quantitativa delle acque;
 - è soggetto all'obbligo di denuncia dei volumi d'acqua prelevati come previsto dalla d.g.r. n. VII/3235 del 26 gennaio 2001, nonché dall'art. 33 del sopracitato R.r.;
 - tutte le spese relative alla presente licenza sono a carico del richiedente.

La presente licenza autorizza unicamente il prelievo dell'acqua ai sensi del T.U. 1775/1933 e non sostituisce altre autorizzazioni eventualmente necessarie per lo scarico/smaltimento dell'acqua utilizzata per le operazioni di lavaggio della condotta forzata ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

La presente determinazione sarà trasmessa alla società beneficiaria, al Comune interessato dall'attingimento e alla Regione Lombardia – UTR Montagna. Sarà inoltre affissa all'Albo provinciale on-line per 15 giorni consecutivi e pubblicata sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso amministrativo nei termini di legge, oppure ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dall'ultimo della

sua pubblicazione all'Albo provinciale. E' fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle acque pubbliche in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente